

SNALS

CONFESAL

SINDACATO
NAZIONALE
AUTONOMO
LAVORATORI
S C U O L A



Guida Informativa e Operativa sulle elezioni per il rinnovo delle RSU 2022-2025

PARTE 2

Dalla votazione alla proclamazione
della RSU SNALS-CONFESAL
(Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 2022)

di Lucia Massa

Resp. Ufficio Nazionale Formazione Quadri e RSU
Vice-Segretario Generale CONFESAL



Guida Informativa e Operativa sulle elezioni per il rinnovo delle RSU 2022-2025

PARTE 2

***Dalla votazione alla proclamazione della RSU SNALS-CONFISAL
(Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 2022)***

**di Lucia Massa
Resp. Ufficio Nazionale Formazione Quadri e RSU
Vice-Segretario Generale CONFISAL**

1ª edizione

Realizzazione grafica e impaginazione di Andrea Blasi



INTRODUZIONE

Il 5, 6 e 7 Aprile 2022 si voterà per il rinnovo dell'elezione della *Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)* in contemporanea in tutte le *Amministrazioni del Comparto Istruzione e Ricerca*, dunque nelle *Istituzioni Scolastiche*, in quelle *Educative*, nelle *Istituzioni AFAM*, nelle *Università* e nelle *Istituzioni ed Enti pubblici di Ricerca*.

Alla data del 25 Febbraio 2022 le segreterie provinciali dello SNALS-CONFISAL avranno presentato le proprie liste elettorali presso le scuole di loro interesse e, a partire da Sabato 26 Febbraio, entreranno non soltanto nel vivo della competizione elettorale ma inizieranno soprattutto a essere impegnate, in termini di gestione e di controllo, nella fase organizzativa e procedurale riguardante, in particolare, la fase preliminare alla votazione e quella dello scrutinio e dell'attribuzione dei seggi fino alla proclamazione delle neo-elette RSU.

Dette operazioni dovranno, infatti, essere gestite e seguite dalle organizzazioni sindacali "presentatrici di lista", attraverso l'attuazione e l'assolvimento, rispettivamente, di determinati procedure e adempimenti che, in questa seconda parte della *Guida*, sono affrontati sia in un'ottica generale di sintesi alla luce di uno specifico *Scadenziario*, realizzato sulla base degli specifici adempimenti che dovranno essere assolti dalle varie figure coinvolte, sia in maniera più dettagliata attraverso tutta una serie di *Schede Informative e Operative* e di *Approfondimenti tematici*.

Scadenziario, Schede e Approfondimenti che sono stati realizzati alla luce sia del *Calendario Ufficiale*, pubblicato col *Protocollo ARAN del 7 Dicembre 2022* e che si riporta di seguito, sia della vigente normativa contrattuale di riferimento, e dunque la *Parte*

INTRODUZIONE

Seconda "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU" dell'ACQ del 7 Agosto 1998, nonché del CCNQ del 9 Febbraio 2015 e della Circolare ARAN n. 1 del 27 Gennaio 2022.

Si fa infine presente che nella presente trattazione le procedure e gli adempimenti, unitamente alle annotazioni e ai suggerimenti organizzativi e operativi, pur riferendosi esclusivamente alle *Istituzioni scolastiche*, sono validi anche per le *Istituzioni educative*, per le *Istituzioni AFAM* e per le *Università*.

Dott.ssa Lucia Massa

*Resp. Ufficio Nazionale Formazione Sindacale
Vicesegretario Generale SNALS-CONFISAL*

indice

- 07** ■ **CALENDARIO UFFICIALE**
Date e adempimenti
- 08** ■ **DAL 26 FEBBRAIO AL 27 APRILE 2022**
Scadenzario
- 17** ■ **Dalla votazione alla proclamazione della RSU SNALS-CONFSAL**
- 21** ■ **LE SCHEDE INFORMATIVE E OPERATIVE**
La fase delle operazioni preliminari alla votazione
- 23** **SCHEDA 1**
La Commissione elettorale: i compiti e gli adempimenti
- 27** **APPROFONDIMENTO TEMATICO**
L'amministrazione scolastica: i compiti e gli adempimenti
- 29** **SCHEDA 2**
La verifica e l'ammissibilità delle sigle, delle liste e dei candidati e gli eventuali ricorsi
- 31** **APPROFONDIMENTO TEMATICO**
Il seggio elettorale: composizione, attrezzatura e modalità della votazione
- 32** **Le operazioni preliminari al voto nel seggio elettorale**
- 35** ■ **La fase delle votazioni**
- 37** **SCHEDA 3**
La fase delle votazioni: il riconoscimento degli elettori, la modalità di voto, le schede elettorali e la certificazione delle votazioni

indice

- 42 **APPROFONDIMENTO TEMATICO**
Gli Elettori (Elettorato Attivo)
- 45 ■ **La fase delle operazioni di scrutinio,
di attribuzione dei seggi
e della proclamazione della RSU**
- 47 **SCHEDA 4**
**La Commissione elettorale: i compiti e gli adempimenti
nella fase delle operazioni di scrutinio e in quella
di attribuzione dei seggi e gli eventuali ricorsi**

CALENDARIO UFFICIALE¹

DATA	ADEMPIMENTI
31 Gennaio 2022	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
1 Febbraio 2022	1) Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. 2) Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Da questo momento le liste potranno essere presentate.
10 Febbraio 2022	Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale.
16 Febbraio 2022	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 Febbraio 2022	Termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali
24 Marzo 2022	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 Aprile 2022	Votazioni
8 Aprile 2022	Scrutinio
8-14 Aprile 2022	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 Aprile 2022	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

1 - Cfr. Protocollo ARAN del 7 Dicembre 2021.



SCADENZARIO

Tempistica dettagliata degli adempimenti *Ruoli, procedure e operazioni elettorali*

Dal
26 Febbraio
al
27 Aprile 2022

LEGENDA

Per **Amministrazione (Amm.ne)**, si intendono:

- Istituzioni Scolastiche Statali (Dirigente Scolastico/a)
- Istituzioni Educative (Convitti Nazionali ed Educandati Statali- Rettore/Dirigente Scolastico/a)
- Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche-ISIA, i Conservatori di Musica e gli Istituti Superiori di Studi Musicali)
- Istituzioni Universitarie (Direttore Amministrativo)
- **R.S.U.:** Rappresentanza Sindacale Unitaria
- **O.S.:** Organizzazione Sindacale/Segreteria Provinciali
- **P.L.:** Presentatore/Presentatrice della Lista Elettorale
- **C.E.:** Commissione Elettorale

QUANDO	CHI	COSA FA
Da Sabato 26 Febbraio 2022	C.E.	Verifica l'ammissibilità delle sigle, delle liste e dei candidati, comunicando per iscritto alle organizzazioni sindacali interessate eventuali irregolarità e assegnando loro un termine congruo per provvedere alla regolarizzazione.
	O.S.	Entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione scritta, presenta alla C.E. eventuali ricorsi sulla ammissibilità delle sigle, delle liste e delle candidature.
	C.E.	Esamina e decide, entro 48 ore, sugli eventuali ricorsi presentati dalle organizzazioni sindacali. Previo accordo col Dirigente Scolastico, definisce l'ubicazione/dislocazione e il numero del/dei seggio/i, attribuendo a ciascuno di essi i relativi elettori e garantendo la contestualità delle elezioni.

Tempistica dettagliata degli adempimenti

QUANDO	CHI	COSA FA
segue Da Sabato 26 Febbraio 2022	Amm.ne	<p>Offre esclusivamente il necessario supporto logistico e organizzativo e non può entrare nel merito delle operazioni elettorali, in quanto è esonerata dal compito di verifica e di controllo sui candidati, sulle liste e sulla C.E.</p> <p>In tal senso, perciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantisce la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, soprattutto dopo la chiusura dei seggi; - garantisce l'integrità delle urne, che devono rimanere sigillate fino allo scrutinio; - mette a disposizione della C.E. l'Elenco Alfabetico Generale degli Elettori e i sotto-elenchi; - garantisce la stampa delle liste dei candidati, da affiggere all'ingresso dei seggi, e del modello di scheda elettorale, predisposto dalla C.E.; - mette a disposizione tutto il materiale cartaceo, strumentale e informatico (carta, matite, urne, computer e così via).
	C.E.	<p>Predisporre e cura la stampa del modello della scheda elettorale, distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni, predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto, nomina il/i Presidente/i di seggio, definisce l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del/ciascun seggio e, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione.</p>
Giovedì 24 Marzo 2022	C.E.	<p>Pubblica, mediante affissione all'albo della scuola, l'elenco delle liste presentate e dei relativi candidati, l'ubicazione/dislocazione del/ciascun seggio e il loro orario di apertura e di chiusura.</p>
Entro Lunedì 4 Aprile 2022	P.L.	<p>Designa, su indicazione del "presentatore di lista", uno scrutatore (che non sia candidato/a) per il/ciascun seggio costituito.</p>
Martedì 5 Aprile 2022	C.E.	<p>Si insedia il/ciascun seggio elettorale e iniziano le operazioni di voto.</p>

Ruoli, procedure e operazioni elettorali

QUANDO	CHI	COSA FA
Mercoledì 6 Aprile 2022	C.E.	Avviene la votazione.
Giovedì 7 Aprile 2022	C.E.	Avviene la votazione.
Venerdì 8 Aprile 2022	C.E.	Giorno dedicato esclusivamente allo scrutinio (non è prevista nessuna anticipazione).
Da Venerdì 8 Aprile a Giovedì 14 Aprile 2022	C.E.	Affigge all'albo della scuola i risultati elettorali.
	O.S.	Entro 5 (cinque) giorni dall'affissione, presenta alla C.E. eventuali ricorsi su seggi ed eletti.
	C.E.	Esamina, entro 48 ore dalla presentazione, gli eventuali ricorsi, pubblicando i risultati definitivi e inserendoli nel Verbale Elettorale finale.
	O.S.	Può impugnare le decisioni della C.E. dinanzi all'apposito Comitato dei Garanti , che decide entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del ricorso su seggi ed eletti.
Venerdì 15 Aprile 2022	C.E.	Proclama gli eletti e si ha l'insediamento della RSU.
Da Martedì 19 Aprile a Mercoledì 27 Aprile 2022	Amm.ne	Inoltra il Verbale Elettorale complessivo finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito della stessa Agenzia.

Scadenziario Operativo

“

Cronologia degli adempimenti specifici, con annotazioni e suggerimenti organizzativi e operativi

Dalla votazione alla proclamazione della RSU SNALS-CONFESAL

Lo scorso 25 Febbraio 2022 è stata, per le organizzazioni sindacali, l'ultima data utile per la presentazione delle proprie liste elettorali nelle scuole sedi di elezioni per il rinnovo delle RSU e, pertanto, a partire dal 26 Febbraio 2022 le segreterie provinciali dello SNALS-CONFESAL saranno impegnate nella gestione e nella "cura" di tutte le operazioni effettuate sia prima che dopo la votazione elettorale.

In ciascuna istituzione scolastica, sede di elezione per il rinnovo della RSU, dovranno infatti essere presenti una Commissione elettorale e un seggio elettorale formati, rispettivamente, da un componente e da uno scrutatore per ciascuna segreteria provinciale SNALS-CONFESAL "presentatrice di lista".

Commissione e seggio che saranno impegnate in tutte quelle operazioni elettorali, dunque lo scrutinio e l'attribuzione dei seggi/componenti RSU, che dovranno essere effettuate al termine della chiusura delle operazioni di votazione.

Di seguito sono pertanto illustrate con specifiche e sintetiche indicazioni, sulla base sia del Calendario ufficiale e dello Scadenziario di cui alle precedenti pagine, le procedure e i relativi adempimenti che le segreterie provinciali e tutte le altre "figure" coinvolte dovranno, rispettivamente, attuare e assolvere in riferimento alle operazioni elettorali pre e post votazione, a partire da Sabato 26 Febbraio e fino a Venerdì 15 Aprile 2022. Procedure e adempimenti che, nella parte finale di questa seconda parte della Guida, sono approfondite più nel dettaglio, anche dal punto di vista organizzativo, attraverso tutta una serie di Schede Informative e Operative e di *Approfondimenti Tematici*.

”

FACCIAMO IL PUNTO

Nel periodo di tempo intercorrente tra Sabato 26 Febbraio e Lunedì 4 Aprile 2022 tutte le operazioni elettorali *pre* e *post* votazioni dovranno essere gestite e seguite dalle segreterie provinciali "presentatrici di lista" SNALS-CONFISAL, attraverso:

- la Commissione elettorale;
- il seggio elettorale;
- il comitato dei garanti.

Dalla votazione
alla
proclamazione
della RSU
SNALS-CONFISAL

Da Sabato 26 Febbraio a Mercoledì 23 Marzo 2022

Dal 26 Febbraio al 23 Marzo 2022 la Commissione elettorale, oramai costituita formalmente in ciascuna istituzione scolastica sede di elezione per il rinnovo della RSU, è impegnata in tutta una serie di operazioni che da un lato sono atte innanzitutto a verificare l'ammissibilità delle sigle sindacali, delle candidature e delle liste e, dall'altro, hanno anche un carattere ordinatorio e organizzativo al fine di assicurare, in particolare, il corretto svolgimento delle operazioni di voto, di quelle dello scrutinio e dell'attribuzione dei seggi/componenti RSU.

ATTENZIONE

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di consentire ai componenti della Commissione elettorale l'assolvimento dei propri compiti, utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro¹.

Giovedì 24 Marzo 2022

La Commissione elettorale pubblica, mediante affissione all'albo della scuola:

- ☞ l'elenco delle liste (ovviamente, presentate e definitive) e dei relativi candidati;
- ☞ l'ubicazione/dislocazione del/ciascun seggio elettorale;
- ☞ il calendario delle votazioni;
- ☞ l'orario di apertura e quello di chiusura del/ciascun seggio.

ATTENZIONE

Ciascun seggio elettorale deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso a chiave e le chiavi devono sempre essere consegnate al Presidente del seggio.

1 - Cfr. Paragrafo 9 "Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione", Circolare ARAN n. 1 del 27 Gennaio 2022.

Promemoria Scadenario Operativo

SI RICORDA

Entro i successivi 5 (cinque) giorni, a partire dalla data di pubblicazione/affissione (quindi, a partire da Venerdì 25 Marzo 2022) dell'esito circa la verifica dell'ammissibilità delle liste e dei relativi candidati, la segreteria provinciale "presentatrice di lista" può presentare ricorso alla Commissione elettorale contro l'esclusione della lista e/o delle candidature.

In tale caso, la Commissione elettorale dovrà assumere una decisione in merito all'esame dei ricorsi in tempi rapidi, ossia entro il termine di 48 ore dalla presentazione degli stessi ricorsi, e la renderà nota attraverso la pubblicazione nell'albo elettorale della scuola.

Contro la decisione della Commissione elettorale ed entro 10 (dieci) giorni, la segreteria provinciale "presentatrice di lista" e interessata al ricorso, potrà effettuare, seguendo così la stessa procedura prevista dalla norma contrattuale vigente per i ricorsi in materia di assegnazione dei seggi, un ulteriore ricorso al *Comitato dei Garanti*, che deciderà in via definitiva e perentoria entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso².

Entro Lunedì 4 Aprile 2022

La Commissione elettorale designa, per il/ciascun seggio costituito e su indicazione del "presentatore di lista", uno scrutatore.

ATTENZIONE

Lo scrutatore non deve essersi candidato nelle liste.

SI CONSIGLIA

Ciascun seggio elettorale dovrebbe essere composto, oltre che da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale, anche da uno scrutatore per ciascuna lista.

Martedì 5 Aprile 2022

Il seggio elettorale si insedia e iniziano le votazioni per il rinnovo delle elezioni della RSU.

SI RICORDA

L'elezione per il rinnovo della RSU avviene a livello di Amministrazione coincidente con il Collegio Elettorale unico che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale.

2 - Art. 6, comma 2, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto del 1998.

Dalla votazione
alla
proclamazione
della RSU
SNALS-CONFISAL

Mercoledì 6 e Giovedì 7 Aprile 2022

In questi due giorni proseguono le votazioni.

SI CONSIGLIA

Agli scrutatori di:

- controllare ogni tanto, e comunque sempre alla fine della giornata di votazione, che le firme dei dipendenti/elettori della scuola (apposte ai fini della “certificazione della votazione”) corrispondano effettivamente alle schede elettorali votate;
- contare le schede elettorali rimaste.

Venerdì 8 aprile 2022

Iniziano, a seguito della chiusura delle operazioni elettorali nel/ciascun seggio elettorale, le operazioni di scrutinio, ossia lo spoglio delle schede elettorali, il controllo e il computo dei voti e delle preferenze espresse di dipendenti scolastici/elettori, nonché l’attribuzione/assegnazione dei seggi/componenti RSU.

ATTENZIONE

Durante lo scrutinio, lo scrutatore deve accertarsi che:

- il numero dei votanti, che risulta dall’elenco firmato e predisposto per la “certificazione della votazione”, corrisponda alle schede elettorali effettivamente votate: il tutto deve essere verbalizzato;
- nei pressi dell’urna non vi siano penne, matite o altro ancora e che non ci siano persone che possano toccare le schede elettorali prima della verifica del voto.

Alla fine dello spoglio, lo scrutatore deve chiedere al Presidente una copia del verbale.

Da Venerdì 8 a Mercoledì 14 Aprile 2022

La Commissione elettorale pubblica/affigge i risultati elettorali all’albo della scuola, dandone così comunicazione ai lavoratori della scuola e alla segreteria provinciale “presentatrice di lista” che, entro i 5 giorni successivi alla suddetta pubblicazione, può presentare eventuale ricorso per l’assegnazione dei seggi/numero componenti la RSU.

In tale caso, la Commissione elettorale dovrà assumere una decisione in merito all’esame del ricorso in tempi rapidi, ossia entro il termine di 48 ore dalla presentazione dello stesso ricorso e la renderà nota attraverso la pubblicazione nell’albo elettorale della scuola.

Contro la decisione della Commissione elettorale ed entro 10 (dieci) giorni, la segreteria provinciale “presentatrice di lista” e interessata al ricorso, potrà presentare un ulteriore ricorso al *Comitato dei Garanti*, che dovrà decidere in via definitiva e perentoria entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso³.

3 - Art. 6, comma 2, Parte Seconda “ ”, ACQ del 7 Agosto del 1998.

Promemoria Scadenario Operativo

Contro le deliberazioni del *Comitato dei Garanti* è sempre possibile il ricorso giurisdizionale alla segreteria provinciale.

ATTENZIONE

Le copie del verbale della Commissione elettorale e dei verbali di seggio devono essere notificate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sia alle organizzazioni sindacali “presentatrici di lista” sia alla scuola/dirigente scolastico, entro le 48 ore dall’esame dei ricorsi.⁴

La Commissione elettorale dovrà assumere una decisione entro le 48 ore dalla presentazione del ricorso e la renderà nota attraverso la pubblicazione/affissione all’albo elettorale della scuola, inserendola nel verbale elettorale finale.

Le segreterie provinciali “presentatrici di lista” potranno effettuare, entro 10 giorni dall’avvenuta affissione all’albo della scuola, un ulteriore ricorso al *Comitato dei Garanti*, che dovrà decidere in via definitiva entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso⁵.

Venerdì 15 Aprile 2022

La Commissione elettorale proclama gli eletti e si ha l’insediamento della RSU.

La RSU SNALS-CONFESAL può iniziare legittimamente a operare, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte sia della scuola sia della segreteria provinciale dello SNALS-CONFESAL.

Da Martedì 19 a Mercoledì 27 Aprile 2022

La scuola inoltra all’ARAN, attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito della stessa Agenzia, la copia del verbale elettorale finale, sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori. Tale adempimento è atto all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

4 - Cfr. Art. 18, co. 2, 3 e 4- II Parte, ACQ/1998

5 - Tale procedura è la stessa prevista dall’ ACQ del 7 Agosto del 98 per i ricorsi in materia di ammissibilità della sigla, della lista e delle candidature.



**Dalla votazione
alla proclamazione della
RSU SNALS-CONFESAL**

Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 2022

Le Schede Informative e Operative e gli Approfondimenti Tematici

Dalla votazione alla proclamazione della RSU SNALS-CONFSAL

Tutte le procedure e i relativi adempimenti, illustrati nelle precedenti pagine con sintetiche indicazioni, sono di seguito affrontati in maniera più dettagliata attraverso specifiche Schede dal taglio informativo, operativo e organizzativo e da Approfondimenti Tematici che sono incentrati su:

- 1) la fase di controllo, di verifica e organizzativa, che è preliminare alla votazione;
- 2) la fase della votazione, dello scrutinio e dell'attribuzione dei seggi/ componenti la RSU fino alla proclamazione della stessa RSU.

Schede e Approfondimenti tra l'altro corredati da tutta una serie di raccomandazioni e di consigli atti a che le segreterie provinciali "presentatrici di lista" e tutti gli altri "attori", in particolare i componenti delle commissioni elettorali e gli scrutatori, possano essere maggiormente supportati nel loro impegno.



**La fase delle operazioni
preliminari alla votazione**

La Commissione elettorale: i compiti e gli adempimenti

La Commissione elettorale espleta la funzione che le compete, ossia quella ordinatoria e organizzativa dell'intera procedura elettorale, dirimendo tutte le controversie interpretative che possono insorgere.

In tal senso essa definisce i criteri a cui attenersi e che sono ispirati sia ai principi della correttezza e della buona fede sia ai principi generali dell'ordinamento, nonché alle clausole contrattuali e ai chiarimenti forniti dall'ARAN con la *Circolare n. 1 del 27 Gennaio 2022* e tra l'altro convalidati anche dalle prassi seguite nelle precedenti elezioni, che sono andate così a colmare le lacune derivanti da fattispecie non regolate e/o previste dalla normativa vigente, ossia dall'ACQ/1998 – *Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU"*.

SI RICORDA

- Riguardo alla validità delle riunioni della Commissione elettorale, si può applicare il principio generale in base al quale la riunione è ritenuta valida se sono presenti più della metà dei componenti.
- In merito alla validità delle decisioni della Commissione elettorale, si può applicare il principio generale in base al quale le decisioni sono valide allorquando siano prese con il consenso più largo possibile, per evitare contenziosi successivi.

ATTENZIONE

I componenti della Commissione elettorale (come anche gli scrutatori e i presidenti di seggio) espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio e il dirigente scolastico ha l'obbligo di consentire loro l'assolvimento di tali compiti, utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro scolastico.¹

Nello specifico nella fase delle operazioni preliminari alla votazione, dunque dal 26 Febbraio al 4 Aprile 2022, la Commissione elettorale (che alla data del 26 Febbraio 2022 deve essersi formalmente costituita, ha eletto il Presidente e ha istituito nella scuola, per le proprie comunicazioni, l'apposito albo elettorale):

☞ acquisisce dalla scuola l'elenco generale alfabetico dei dipendenti/elettori;

SI PRECISA

La Commissione elettorale deve controllare che un dipendente in servizio su più scuole sia iscritto solo nella scuola di titolarità oppure, se utilizzato o se in assegnazione provvisoria, sia iscritto solo nella scuola dove ha più ore di servizio.

1 - Cfr. Paragrafo 9 "Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione", Protocollo ARAN n. 1 op. cit.

- 👉 riceve dalla scuola/ufficio di segreteria tutte le liste elettorali, presentate fino all'ultimo giorno utile (25 Febbraio 2022);
- 👉 verifica le sigle, le liste elettorali e le candidature presentate dalle segreterie provinciali, al fine di deciderne l'ammissibilità;

Si fa presente che, nel caso in cui dovesse rilevare difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione elettorale deve consentire alla segreteria provinciale la regolarizzazione: a tal fine, assegna in forma scritta un termine congruo per provvedere alla stessa regolarizzazione e deve adottare le sue decisioni rapidamente, vale a dire con tempi atti a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni:

SI PRECISA

La Commissione elettorale è tenuta ad assegnare un termine per la regolarizzazione, anche nel caso in cui si verificano liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista stessa si riferisce.

- 👉 esamina i ricorsi, eventualmente presentati, sull'ammissibilità delle sigle, delle liste e delle candidature: spetta infatti esclusivamente alla Commissione elettorale verificare che, nella presentazione delle liste, siano state rispettate le regole.

SI RICORDA

La Commissione elettorale deve autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione, come ad esempio l'autocertificazione, le candidature e così via, e non è possibile a soggetti terzi, compresa l'ARAN, intervenire e assumere orientamenti in proposito.

- 👉 comunica, una volta conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, alle organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno;
- 👉 porta le liste presentate e i relativi candidati a conoscenza di tutti i dipendenti scolastici, mediante affissione all'apposito albo elettorale della scuola: affissione che deve avvenire almeno 8 (otto) giorni (28 Marzo 2022) prima della data fissata per le votazioni (5, 6 e 7 Aprile 2022);
- 👉 formalizza, sulla base della normativa vigente in materia, il numero di persone da eleggere (quindi di candidati che è stato possibile, per le organizzazioni sindacali, presentare) e del numero minimo delle firme di sottoscrizione occorrenti per la presentazione delle relative liste;
- 👉 attribuisce gli elettori ai seggi, in modo da garantire la contestualità delle elezioni;
- 👉 definisce, in ragione delle esigenze organizzative della scuola e quindi previo accordo col dirigente scolastico o con una persona da lui delegata:
 - l'ubicazione/dislocazione e il numero del/i seggio/i, con l'attribuzione dei relativi eletto-

ri, in modo tale da garantire a tutti i dipendenti scolastici l'esercizio del voto, decidendo tra l'altro anche dove vota il personale distaccato;

ATTENZIONE

In presenza di sedi distaccate/plessi scolastici e qualora il numero dei votanti lo richieda possono essere stabiliti più seggi/luoghi di votazione in modo tale da evitare una significativa mobilità del personale scolastico, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. In tale caso, deve essere garantita la contestualità delle votazioni e, poiché il collegio elettorale è unico essendo unica la RSU da eleggere, i voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

- l'orario di apertura e quello di chiusura del/i seggio/i;

SI PRECISA

La Commissione elettorale deve in particolare definire anche l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione avvertendo tutti i dipendenti, mediante pubblicità nell'albo elettorale della scuola.

ATTENZIONE

La Commissione elettorale:

- non può modificare le date di votazione (5, 6 e 7 Aprile 2022) e quella di scrutinio (8 Aprile 2022);
- può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da contemperare, da un lato, la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio scolastico se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione (5 Aprile 2022) tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile 2022, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.²

- ☞ porta i luoghi/seggi e il calendario delle votazioni a conoscenza di tutti i dipendenti scolastici, mediante affissione all'apposito albo elettorale della scuola che deve avvenire almeno otto giorni prima (28 Marzo 2022) della data fissata per le votazioni (5, 6 e 7 Aprile 2022);
- ☞ predispone e cura il "modello" di scheda elettorale e ne segue la successiva stampa, verificando con scrupolosità che:
 - le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte;
 - siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali;
 - siano rispettate le indicazioni di cui all'ACQ del 1998³;

2 - Cfr. Paragrafo 9 "Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione", Circolare ARAN n. 1, op. cit.

3 - Art. 9, Parte II "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto 1998: 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. 3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. 4. La scheda deve

SI RICORDA

Le schede elettorali sono diverse a seconda se la scuola ha più o meno di 200 dipendenti. Nello specifico, la scheda elettorale riporterà:

- il simbolo delle liste e tutti i nomi dei relativi candidati, per le scuole che hanno fino a 200 dipendenti. In tale caso è possibile esprimere 1 (una) sola preferenza;
- solo il simbolo delle liste, per le scuole che hanno più di 200 dipendenti. In tale caso, le liste devono essere esposte all'entrata del seggio elettorale⁴ ed è possibile esprimere al massimo 2 (due) preferenze.

- ☞ notifica alla scuola una copia della scheda predisposta per le votazioni, siglata dal Presidente e da tutti i suoi componenti;
- ☞ distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ☞ predispone, per il/ciascun seggio, l'elenco completo degli aventi diritto al voto;
- ☞ nomina il Presidente di seggio;
- ☞ nomina, per il/ciascun seggio costituito, su indicazione/designazione dei presentatori di lista, uno scrutatore.

SI RICORDA

- Lo scrutatore non deve essersi candidato
- La funzione di Presidente di seggio e di scrutatore possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo.
- Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.⁵

essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale. 5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

4 - 4 Art. 10, Parte II, ACQ/1998

5 - Cfr. Paragrafo 9 "Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione", Circolare ARAN n. 1, op. cit.

L'amministrazione scolastica: i compiti e gli adempimenti

L'istituzione scolastica è tenuta a fornire il proprio supporto logistico e organizzativo, favorendo la più ampia partecipazione al voto dei dipendenti, informandoli tempestivamente dell'importanza delle elezioni, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei.

Nello specifico, la scuola è tenuta a:

- ☞ mettere a disposizione:
 - un locale per la Commissione elettorale;
 - i locali per il voto;
 - il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne e così via);
 - la stampa del "modello" della scheda elettorale, predisposta dalla Commissione elettorale;
 - la stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso del/ ciascun seggio;
- ☞ curare la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, soprattutto dopo la chiusura dei seggi;
- ☞ curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a disposizione, quali casseforti, camere di sicurezza, camere blindate e così via;
- ☞ consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti, utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro;
- ☞ facilitare l'affluenza alle urne, mediante un'adeguata organizzazione del lavoro;
- ☞ fornire il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, adottando ogni misura atta a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori e altro personale scolastico, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica;

ATTENZIONE

Il Dirigente scolastico non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto, essendo le elezioni un fatto endo-sindacale, è esonerato da ogni compito avente natura consultiva di verifica e di controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione elettorale e sui relativi adempimenti elettorali.

- ☞ designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, un funzionario per il *Comitato dei Garanti*;

- ☞ trasmettere tempestivamente all'ARAN, entro e non oltre il 27 Aprile 2022, il verbale complessivo finale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio;
- ☞ in caso di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi, il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'ARAN non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica;
- ☞ il funzionario delegato, in caso di errori materiali contenuti nei verbali rilevati dal sistema (VERBALI RSU del sito ufficiale dell'ARAN), li segnala prontamente alla Commissione elettorale. Le correzioni, per poter essere ritenute ammissibili, devono essere effettuate mediante consegna alla scuola di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale.

La verifica e l'ammissibilità delle sigle, delle liste e dei candidati e gli eventuali ricorsi

La Commissione elettorale ha, nella fase delle operazioni preliminari alla votazione, un compito esclusivo di verifica del rispetto delle regole che sono state seguite nella presentazione delle liste e, pertanto, decide autonomamente e motivatamente sia sull'ammissibilità delle sigle, delle liste e delle candidature sia sui problemi correlati all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione, come ad esempio le candidature, l'autocertificazione e così via.

Al riguardo non è quindi possibile a soggetti terzi, compresa l'ARAN, intervenire e assumere orientamenti.

SI RICORDA

Le operazioni di verifica, di regolarizzazione delle liste e dell'esame dei ricorsi dovranno comunque concludersi per il termine entro cui le liste diventeranno definitive (almeno, cioè, 8 giorni dalle votazioni).

LA VERIFICA DELLE LISTE

Sul fronte della verifica delle liste presentate dalle organizzazioni sindacali, la Commissione elettorale deve accertare:

- ☞ l'idoneità, secondo i termini dell'*Accordo del 10 gennaio 2014*, delle associazioni sindacali presentatrici di liste;
- ☞ la validità delle firme prodotte per la presentazione delle liste;
- ☞ la regolarità della presentazione delle liste entro i termini previsti;
- ☞ la corretta applicazione delle regole di incompatibilità interna;
- ☞ il numero di candidati per ciascuna lista.

LA VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Riguardo alla verifica delle candidature, necessita precisare che se:

- ☞ i candidati di una lista superano di un terzo i componenti da eleggere, coloro che risultano eccedenti il numero massimo sono esclusi a partire dal fondo della lista;
- ☞ un candidato è presente in più liste, lo stesso è invitato dalla Commissione elettorale a optare, entro un termine perentorio stabilito dalla stessa Commissione, per una di tali liste, pena l'esclusione da tutte le liste;
- ☞ il presentatore si è candidato, egli è depennato dalla lista senza possibilità di sostituzione perché l'incompatibilità, al momento della candidatura, era allo stesso nota;
- ☞ i candidati risultano componenti della Commissione elettorale sono depennati dalla lista.

Si ricorda al riguardo che i componenti della Commissione hanno dovuto dichiarare, al momento dell'accettazione della nomina, di non volersi candidare.

SI PRECISA

In caso di rilevazione di difetti puramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione elettorale consente la regolarizzazione comunicando per iscritto, alle organizzazioni sindacali interessate, le irregolarità e assegna loro un termine congruo per provvedere alla regolarizzazione stessa.

La Commissione elettorale, al termine di tutti i controlli e le verifiche effettuati sulle sigle, sulle liste e sulle candidature, può:

- ☞ ammettere la lista, perché regolare;
- ☞ considerare la lista irregolare, perché priva di un requisito sanabile e quindi concede al "presentatore", ai fini della regolarizzazione un termine ragionevole e perentorio, oltre il quale la lista irregolare non è più ammessa;
- ☞ considerare la lista inammissibile, perché priva di un requisito non sanabile.

Si ricorda che l'organizzazione sindacale/il segretario provinciale "presentatore di lista" può presentare ricorso alla Commissione elettorale contro l'esclusione della lista e/o delle candidature entro i successivi 5 giorni dalla data di pubblicazione/affissione, all'albo elettorale della scuola (quindi, a partire dal 25 Marzo 2022), dell'esito circa la verifica dell'ammissibilità delle liste e dei relativi candidati.

La procedura da seguire è la seguente:

- ☞ entro 48 ore dalla presentazione del ricorso, la Commissione elettorale dovrà assumere una decisione e la renderà nota attraverso la pubblicazione nell'albo elettorale della scuola;
- ☞ entro 10 giorni dall'affissione, il "presentatore di lista" potrà effettuare un ulteriore ricorso al *Comitato dei Garanti*, che deciderà in via definitiva entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso⁶.

È comunque sempre possibile, contro le deliberazioni del *Comitato dei Garanti*, il ricorso giurisdizionale e, qualora detta tipologia di ricorso avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali e salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente aver luogo.

SI RICORDA

Il *Comitato dei Garanti* svolge una funzione ricondotta a una finalità di tipo conciliativo, di componimento consensuale delle controversie, è, a livello provinciale, presieduto dal *Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex ULPMO)* o da un suo delegato ed è composto da:

- un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali "presentatrici di lista", interessate al ricorso;
- un funzionario nominato dalla scuola, dove si è svolta la votazione.

Si precisa che l'ARAN non può sostituirsi al *Comitato dei Garanti* e non può incidere sulle sue deliberazioni.

6 - Art. 6, comma 2, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto del 1998.

Il seggio elettorale: composizione, attrezzatura e modalità della votazione

Ciascun seggio elettorale¹ è composto:

- ☞ da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale;
- ☞ dagli scrutatori (uno per lista), designati dai presentatori di ciascuna lista, almeno 48 ore prima dell'inizio della votazione (quindi, dal 3 Aprile 2022) e scelti tra i dipendenti (Docenti e ATA) elettori non candidati.

SI RICORDA

Nel caso sia presentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ATTENZIONE

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali (che comprende il giorno antecedente alla votazione, quindi il 4 Aprile 2022, e quello successivo alla chiusura dei seggi) è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

La Commissione elettorale provvede a dotare il seggio di:

- ☞ un'urna elettorale, che deve rimanere chiusa e sigillata sino all'inizio dello scrutinio;
- ☞ un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso il Seggio stesso.²

ATTENZIONE

Le urne elettorali:

- devono essere chiuse, sigillate e firmate dai componenti il seggio, includendo il verbale del seggio;
- devono essere custodite a cura della scuola, in locali sicuri e non accessibili e, se ciò non fosse possibile, si potrebbe chiedere l'ausilio delle locali Prefetture.

Riguardo infine alla modalità della votazione³, la Commissione elettorale:

- ☞ stabilisce, previo accordo col dirigente scolastico, il luogo della

1 - Cfr. Artt. 12 e 7, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 1998, op. cit.

2 - Cfr. Art. 13, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 1998, cit.

3 - Cfr. Idem, Art. 11.

votazione in modo tale da garantire e consentire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto;

- ☞ potrà stabilire, sempre previo accordo con il dirigente scolastico e in base sia alle sedi della scuola sia al numero dei votanti, più luoghi di votazione garantendo, in tal caso, la segretezza del voto e la contestualità delle operazioni di voto;
- ☞ porta a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione da affiggere all'albo elettorale della scuola almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni (quindi, non oltre il 28 Marzo 2022), i luoghi e il calendario delle votazioni.

Le operazioni preliminari al voto nel seggio elettorale

Una volta che il seggio elettorale si è insediato, il Presidente del seggio:

- ☞ fa constatare ai componenti del seggio stesso che:
 - le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei a evitare possibili manomissioni;
 - i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti nel seggio e visibili all'elettore;

SI RICORDA

La presenza dei manifesti è obbligatoria per le istituzioni scolastiche che contano più di 200 dipendenti.

- verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto al seggio;
- procede all'apertura del plico fornito dalla Commissione elettorale e contenente le schede elettorali.

ATTENZIONE

Le schede elettorali dovranno essere contate per verificare:

- la corrispondenza con gli aventi diritto al voto;
- se il numero aggiuntivo corrisponde a quello richiesto dalla Commissione elettorale.

- ☞ verifica che le schede elettorali:
 - riportino il nome e cognome dei candidati per le istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti;
 - non contengano errori di trascrizione dei nominativi dei candidati;
 - non contengano segni o scritte che siano indentificative;

- verifica che il luogo in cui l'elettore dovrà esprimere il voto sia idoneo a garantirne la segretezza;
- verifica che il materiale occorrente sia disponibile;
- procede alla firma delle schede elettorali.

SI RICORDA

Dovranno essere firmate, in prima istanza, da almeno 3 (tre) componenti il seggio (fatta eccezione per le ipotesi in cui la Commissione elettorale sia composta da un numero inferiore a tre componenti) solo le schede elettorali corrispondenti al numero degli aventi diritto al voto nel seggio stesso.

APPROFONDIMENTO TEMATICO



**La fase
delle votazioni**

La fase delle votazioni: il riconoscimento degli elettori, la modalità di voto, le schede elettorali e la certificazione delle votazioni

Per essere ammesso al voto¹, l'elettore deve esibire, al Presidente o agli scrutatori di seggio, un documento di riconoscimento personale, in corso di validità. In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 (due) scrutatori del seggio.

ATTENZIONE

Se non è possibile procedere al riconoscimento, necessita fare un'annotazione nel verbale riguardante le operazioni elettorali.

Si ricorda che il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona e, pertanto, può essere espresso solo presentandosi di persona al seggio.²

SI PRECISA

Gli elettori, qualora siano presenti nel seggio all'ora di chiusura dello stesso, hanno ancora diritto a votare.

Riguardo alla modalità di voto, si fa presente che:

- ☞ all'atto della votazione, la scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal Presidente di seggio o da un altro componente il seggio elettorale stesso;
- ☞ l'elettore vota su una scheda unica, che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza ed esprime il voto di lista, tracciando una crocetta sull'intestazione della lista.³

SI RICORDA

Le schede elettorali devono essere firmate da almeno 3 (tre) componenti del seggio.

Il voto è nullo, se la scheda elettorale:

- ☞ non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione elettorale;
- ☞ presenta segni di individuazione;
- ☞ se risulta votata più di una lista;
- ☞ se risultano espresse più preferenze date a candidati appartenenti a liste differenti.

1 - Cfr. Art. 14 Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto del 1998.

2 - Idem Art. 8.

3 - Art. 9, commi 1, 3, 4, 5 e 6 Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto del 1998.

ATTENZIONE

Il voto è valido:

- se si appone la crocetta sul logo SNALS-CONFESAL e si dà la preferenza al/ai candidato/i (cognome e nome);
- anche per la lista, se non viene apposta la crocetta sul logo SNALS-CONFESAL ma si dà la preferenza al/ai candidati (cognome e nome).

È valido solo il voto di lista:

- se si appone la crocetta sul logo SNALS-CONFESAL e viene data la preferenza a un candidato di un'altra lista;
- quando è apposta la crocetta sul logo SNALS-CONFESAL ma, verificandosi per due candidati cognomi uguali, l'elettore non riporta anche il nome del candidato stesso al quale intende dare la sua preferenza;

Il voto è nullo, se:

- manca la croce sul logo SNALS-CONFESAL e viene data la preferenza a un candidato di un'altra lista;
- la scheda riporta la crocetta su più simboli;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Per la nullità della scheda elettorale è comunque utile ricordare che la norma generale precisa che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni volta che si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Necessita, inoltre, ricordare che:

👉 nelle scuole fino a 200 dipendenti:

- la scheda elettorale deve riportare anche i nomi dei candidati;
- l'elettore può esprimere una sola preferenza, barrando la casella accanto al nome del candidato prescelto;

👉 nelle scuole con più di 200 Dipendenti:

- le liste dei candidati devono essere affisse all'entrata del seggio;
- l'elettore può esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendone il nome nell'apposito spazio bianco della scheda elettorale.⁴

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. L'elettore può manifestare il voto di preferenza fino al massimo di 2 (due) candidati della lista dallo stesso votata mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure trascrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda elettorale.

Nella seguente tabella è indicato il numero di preferenze che l'elettore può esprimere al momento della votazione, in riferimento al numero dei dipendenti della scuola, dei candidati e dei componenti la RSU da eleggere.

4 - Cfr. Art. 10, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 7 Agosto del 1998

TABELLA 1

Dipendenti	Candidati	Preferenze	Seggi/Componenti RSU
Fino a 50	4	1	3
da 51 a 100	4	1	3
da 101 a 150	4	1	3
da 151 a 200	4	1	3
da 201 a 250	8	2	6
da 251 a 300	8	2	6
da 301 a 350	8	2	6
da 351 a 400	8	2	6
da 401 a 450	8	2	6
da 451 a 500	8	2	6

SI PRECISA

- Se l'elettore dà più preferenze a candidati della stessa lista, allora il voto varrà come votazione della lista anche se l'elettore non ha espresso il voto della lista.
- Nel caso in cui l'elettore dia il voto a una lista e le preferenze a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

RICAPITOLANDO

L'espressione del voto di lista

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

L'espressione del voto di preferenza

I voti di preferenza devono riferirsi alla stessa lista votata.

Nelle istituzioni scolastiche che contano:

- fino a 200 dipendenti, il voto di preferenza si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, che è stampato sulla scheda e si può esprimere 1 (una) sola preferenza;
- più di 200 dipendenti, il voto di preferenza si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista se non già riportati nelle schede elettorali oppure tracciando una crocetta sui nominativi dei candidati prescelti. In questo caso si possono esprimere al massimo 2 (due) preferenze.

Ai fini della conferma della partecipazione al voto, e dunque della certificazione della votazione, l'elettore, prima di inserire la scheda nell'urna e prima di lasciare il seggio, deve apporre la propria firma accanto al proprio nome e cognome, indicato nell'elenco dei votanti in possesso del seggio⁵.

5 - Art. 13, co.2, ACQ/98 – Parte II

Qualora l'elettore si rifiutasse di firmare, il Presidente del seggio o lo scrutatore dovranno dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale del seggio.

SI RICORDA

La certificazione della votazione (vale a dire, la firma apposta dall'elettore a fianco del proprio nome) è fondamentale ai fini del calcolo del *quorum* necessario per la validità dell'elezione.⁶

SI PRECISA

A differenza dalle elezioni politiche, non è preclusa nei giorni delle votazioni la propaganda elettorale, purché sia fatta lontana dal seggio elettorale: è quindi possibile distribuire i volantini all'ingresso della scuola.

SI RACCOMANDA

La Commissione elettorale deve aver dotato il seggio di un'urna elettorale che sia capiente, che abbia un'apertura, unica, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale prevista per lo scrutinio ufficiale, quindi idonea a garantire una regolare votazione.

Si consiglia, pertanto, di:

- far sigillare con il nastro tutte le eventuali aperture;
- di apporre la firma tra il nastro e l'urna;
- di fissare l'urna al tavolo.

Durante l'intervallo di tempo intercorrente tra la chiusura e la riapertura del Seggio e tra la chiusura del Seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità della scuola, nella persona di un funzionario che la scuola stessa ha scelto.

Ogni volta che il seggio viene chiuso occorre sempre sigillare, con il nastro firmato, l'apertura dell'urna che consente l'introduzione delle schede elettorali.

SI CONSIGLIA

- Durante le operazioni di voto, occorre evitare che nel seggio si affollino molte persone e quindi bisogna allontanare gli estranei per evitare il verificarsi di momenti di confusione.
- Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e tale circostanza deve essere riportata nel verbale del seggio.
- Al momento della consegna della scheda elettorale, il Presidente del seggio o lo scrutatore verificano che la scheda elettorale non sia alterata, vale a dire che nelle parti esterne della stessa non siano presenti segni o scritture che, in ogni caso, possano condurre al riconoscimento dell'elettore.
- L'elettore, ricevuta la scheda e la matita copiativa, dovrà recarsi nel luogo indicato per esprimere il voto.
- Nel caso in cui l'elettore sbagliasse nella votazione, gli dovrà essere consegnata un'altra scheda elettorale, e tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale del seggio.

- Se necessario, si può indicare agli elettori le modalità di espressione del voto.
- Dopo aver votato, l'elettore provvede a piegare la scheda elettorale, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto. Qualora ciò non dovesse avvenire, il Presidente del seggio o lo scrutatore inviterà l'elettore a piegare la scheda elettorale, facendolo rientrare nel luogo in cui ha espresso il voto.
- Qualora l'elettore si rifiutasse, dopo aver espresso il voto, di restituire la scheda elettorale, l'omessa restituzione deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
- Controllare ogni tanto, e comunque sempre alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate. È importante contare le schede elettorali rimaste.

Gli Elettori (*Elettorato Attivo*)

Nelle istituzioni scolastiche, ha diritto al voto tutto il personale (Docente e ATA):

- ✓ a tempo indeterminato “in forza” all’amministrazione/scuola, alla data di inizio delle elezioni (31 Gennaio 2022);
- ✓ a tempo determinato con incarico annuale (fino al 31 Agosto 2022) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 Giugno 2022);¹

ATTENZIONE

- Il diritto di voto si esercita in un’unica sede: dunque il personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi non può partecipare più volte al voto e spetta alla Commissione elettorale controllare che ciò non avvenga.
- Gode di “elettorato attivo” anche il personale posto in posizione di comando, di fuori ruolo, di utilizzazione, in assegnazione provvisoria e il personale beneficiario di prerogative sindacali.²
- Ha diritto di voto anche il personale che presta servizio a tempo parziale o è assente dal servizio per aspettativa, malattia, esonero, distacco, mandato amministrativo e così via.

SI PRECISA

- Il personale scolastico assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (31 Gennaio 2022) e la data di votazione per il rinnovo della RSU (5, 6 e 7 Aprile 2022) e in possesso dei relativi requisiti, ha diritto al solo elettorato attivo, senza conseguenze per le procedure elettorali già attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
- L’elenco degli aventi diritto al voto predisposto dall’amministrazione scolastica il 31 Gennaio 2022 dovrà essere eventualmente integrato entro il 5 Aprile 2022.

ATTENZIONE

Il personale sospeso dal servizio, per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, mantiene il diritto all’elettorato attivo. E per quanto concerne l’accesso ai locali scolastici, detto personale è tenuto al rispetto di tutte le indicazioni e le prescrizioni

1 - Cfr. Art. 1 del CCNQ del 9 febbraio 2015.

2 - Cfr. Paragrafo 8 “Elettorato Attivo”, Circolare ARAN del 27 Gennaio 2022.

previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore, ivi incluso, allo stato, l'esibizione del *green pass*.³

Sono esclusi dal voto:

- ✓ i lavoratori ai quali non si applica il CCNL Scuola, stipulato con l'ARAN;
- ✓ i dirigenti scolastici.

APPROFONDIMENTO TEMATICO

3 - Cfr. FAQ ARAN al sito <https://www.aranagenzia.it/faq.html#1.3%20IL%20PERSONALE>



**La fase delle operazioni
di scrutinio,
di attribuzione dei seggi
e della proclamazione
della RSU**

La Commissione elettorale: i compiti e gli adempimenti nella fase delle operazioni di scrutinio e in quella di attribuzione dei seggi e gli eventuali ricorsi

Una volta concluse e chiuse le operazioni di voto, si procede, il giorno 8 Aprile 2022 con l'apertura delle urne elettorali nel/in ciascun seggio, alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, sono organizzate e gestite dalla Commissione elettorale e devono essere completate senza interruzione.

In questa fase la Commissione elettorale è dunque impegnata nello spoglio delle schede elettorali e nel controllo e nel computo dei voti e delle preferenze espresse dai dipendenti scolastici/elettori ai dipendenti colleghi/candidati: operazioni propedeutiche e fondamentali per procedere all'attribuzione/assegnazione dei seggi/componenti RSU.

In concreto, la Commissione elettorale dovrà:

- a) definire e verificare, prima di procedere all'apertura delle urne elettorali, che sia stato raggiunto il quorum prescritto nel collegio elettorale per la validità delle elezioni;
- b) definire, verificare e raccogliere i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) ed effettuare il riepilogo finale di risulta;
- c) assegnare, sulla base dei risultati elettorali e degli eventuali ricorsi, i seggi alle liste e proclamare gli eletti;
- d) redigere tutti i verbali delle operazioni elettorali, compreso il verbale elettorale complessivo finale contenente i risultati elettorali, riportando tutte le eventuali contestazioni.

a) **La verifica del raggiungimento del quorum**

La Commissione elettorale, prima di autorizzare l'apertura delle urne per lo scrutinio nel/in ciascun seggio, deve procedere alla verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni.

A tal fine si ricorda che le elezioni sono valide solo quando il quorum è stato raggiunto, vale a dire solo quando ha votato almeno la metà più 1 (uno) degli aventi diritto al voto ("Elettorato Attivo").

Se, ad esempio, in una scuola l'elenco degli elettori aventi diritto al voto è pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori ($125:2=62+1=63$). Nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto è pari a n. 126 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori ($126:2=62+1=64$).

ATTENZIONE

- Se il quorum non è stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio e le elezioni

saranno ripetute entro 30 giorni e non è ammessa la presentazione di nuove liste.

- Qualora anche nelle seconde elezioni non si raggiunga il quorum, l'intera procedura elettorale è attivabile nei successivi 90 giorni.

Una volta accertata la validità delle elezioni, il Presidente del seggio controlla, unitamente agli scrutatori, che le urne elettorali non contengano segni di manomissione, ovvero che si trovino nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate alla scuola per la custodia, e ne autorizza l'apertura.

Le schede elettorali sono, così, tolte dall'urna e si procede nel conteggiare:

- ☞ tutte le schede elettorali;

ATTENZIONE

Il numero delle schede elettorali deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

- ☞ le schede bianche e le schede nulle.

ATTENZIONE

Le schede bianche e le schede nulle devono essere messe da parte.

Si procede poi alla verifica sia dei voti di lista sia delle preferenze dei candidati di ciascuna lista.

Durante lo svolgimento di queste due operazioni, che possono essere svolte anche separatamente, lo scrutatore deve tener conto che:

- ☞ nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista mentre le preferenze sono annullate;
- ☞ nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista mentre le preferenze sono annullate;
- ☞ nel caso di voto di preferenza senza che sia posto il voto sulla lista, vale la preferenza e anche il voto di lista (naturalmente le preferenze devono essere apposte sullo spazio relativo alla lista collegata);
- ☞ nel caso sia votata la lista e non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata mentre vale il voto di lista.

Tutte queste succitate operazioni devono essere riportate nel verbale di seggio, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

Concluse le operazioni di scrutinio e dopo aver compilato il relativo verbale, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale:

- ☞ il verbale dello scrutinio, nel quale saranno riportate anche le eventuali contestazioni;
- ☞ il materiale residuo della votazione, ossia schede elettorali, elenchi e così via.

b) In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale, sottoscritto dal Presidente di seggio e controfirmato da due scrutatori.¹

La Commissione Elettorale sigilla in un unico plico tutto il materiale trasmesso dal/ciascun

¹ - Cfr. Art. 16, comma 2, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU", ACQ del 1998, op. cit.

seggio, esclusi i verbali di scrutinio² trasmessi dal/ciascun seggio.

c) L'assegnazione dei seggi/componenti RSU

La Commissione elettorale procede, sulla base poi dei risultati dello scrutinio, all'attribuzione/assegnazione dei seggi, vale a dire del numero dei componenti la RSU, si ricorda, che avviene su base proporzionale, in relazione ai voti di lista, ossia in relazione ai voti validi presi da ogni singola lista concorrente e non, attenzione, ai voti presi in relazione alle preferenze dei candidati.

Nello specifico, la Commissione elettorale procede a effettuare la:

- ◊ definizione del *quorum* utile per l'attribuzione dei seggi;
- ◊ ripartizione dei seggi (numero dei componenti la RSU) alle liste;
- ◊ assegnazione/attribuzione dei seggi (numero dei componenti la RSU) ai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi stessi;

SI RICORDA

Il numero dei componenti la RSU è, per i Settori Scuola, AFAM e Università, fissato dall'ACQ del 7 agosto 1998 che, all'Art. 4, stabilisce la composizione della RSU, indicando un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della singola amministrazione.

Nello specifico:

- 3 componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- altri 3 componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
- altri 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi (che si sommano ai 6 componenti di cui al punto b).

Si riporta, di seguito, una tabella esplicativa del numero dei componenti la RSU da eleggere in base al numero dei dipendenti.

TABELLA 2

DIPENDENTI	COMPONENTI RSU DA ELEGGERE
Fino a 50	3
da 51 a 100	3
da 101 a 150	3
da 151 a 200	3
da 201 a 250	6
da 251 a 300	6
da 301 a 350	6
da 351 a 400	6

2 - Idem, commi 3 e 4.

DIPENDENTI	COMPONENTI RSU DA ELEGGERE
da 401 a 450	6
da 451 a 500	6
da 501 a 550	9
da 551 a 600	9

◆ La definizione del quorum utile per l'assegnazione dei seggi

La Commissione elettorale calcola il quorum utile per l'attribuzione dei seggi (numero dei componenti la RSU), dividendo il numero dei dipendenti elettori votanti (comprensivo, pertanto, di schede valide, di schede bianche e di schede nulle) per il numero dei seggi previsti e da attribuire. Volendo fare un esempio di calcolo, si può affermare che se una scuola ha n. 124 dipendenti, i seggi da attribuire sono, come da precedente Tabella 2, n. 3 e i votanti sono n. 119 (elettori che si sono recati a votare), allora si calcola il quorum utile per l'attribuzione dei seggi dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e il risultato è 39,666. Dunque, $119:3= 39,666 =$ quorum utile per l'attribuzione dei seggi.

ATTENZIONE

Il numero del quorum utile per l'attribuzione dei seggi deve essere utilizzato con i suoi decimali, in quanto la norma contrattuale non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso.

◆ La ripartizione dei seggi

La Commissione elettorale, una volta definito e stabilito il quorum utile per l'attribuzione dei seggi, ripartisce, secondo il criterio proporzionale, i seggi (numero componenti RSU) tra le liste. Nello specifico, la Commissione ripartisce i seggi in relazione ai soli voti validi riportati dalle singole liste, con esclusione delle schede bianche e delle schede nulle in quanto non sono attribuibili.

SI RICORDA

La Commissione Elettorale deve tener conto dei voti ottenuti dalla Lista e non dei voti ottenuti dalla somma delle preferenze date ai candidati della lista stessa.

◆ L'assegnazione dei seggi

La Commissione elettorale, non appena ha ripartito i seggi in relazione ai soli voti validi riportati dalle singole liste, assegna/attribuisce, nell'ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi (ossia il numero dei componenti la RSU) in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.

ATTENZIONE

In caso di:

- parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista;
- parità di voti riportati da liste diverse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Occorre precisare che la vigente norma contrattuale³ non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. In tale caso, per evitare che i seggi non vengano attribuiti, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, potrebbe procedere in base all'ordine dei candidati all'interno della lista. Nel caso in cui non sia, invece, possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (come ad esempio nel caso di una lista che abbia presentato 1 (uno) solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante a un candidato di altra lista.⁴

In concreto, la Commissione elettorale attribuisce i seggi, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che hanno ottenuto il quorum utile per l'attribuzione dei seggi e, successivamente, tra tutte le liste che hanno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, una simulazione della ripartizione e assegnazione dei seggi:

Esempio n. 1

I voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi:

- ✓ 117 voti validi alle varie Liste;
- ✓ 1 scheda bianca;
- ✓ 1 scheda nulla.

Tra le varie liste, le liste che hanno ottenuto voti validi sono le seguenti 4 (quattro) per un totale di 117 voti validi così di seguito hanno riportato:

- ✓ lista n. 1, con 48 voti validi;
- ✓ lista n. 2, con 46 voti validi;
- ✓ lista n. 3, con 12 voti validi
- ✓ lista n. 4, con 11 voti validi

A questo punto necessita, per calcolare la ripartizione dei seggi/componenti la RSU, dividere i voti validi per il quorum utile per la stessa ripartizione degli stessi seggi che è, nel caso preso ad esempio, 39,666 (e per il cui calcolo quale si rimanda alla trattazione delle precedenti pagine).

Si avrà, dunque, (su un totale di n. 117 voti validi):

- ✓ lista n. 1: $48 \text{ (voti validi)} \div 39,666 \text{ (quorum)} = 1 \text{ seggio}$, con resto 8,333;
- ✓ lista n. 2: $46 \text{ (voti validi)} \div 39,666 \text{ (quorum)} = 1 \text{ seggio}$, con resto 6,333;
- ✓ lista n. 3: $12 \text{ (voti validi)} \div 39,666 \text{ (quorum)} = 0 \text{ seggi}$, con resto 12000;
- ✓ lista n. 4: $11 \text{ (voti validi)} \div 39,666 \text{ (quorum)} = 0 \text{ seggi}$, con resto 11000.

E dunque, come si può leggere, si avrà la ripartizione di 2 (due) seggi su 3 (tre) e il seggio rimanente andrà attribuito alla lista n. 3, in quanto è quella che ha ottenuto il resto maggiore.

3 - Cfr. Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU", ACQ del 1998, op. cit.

4 - Cfr. Paragrafo 13 "Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi", Circolare ARAN del 27 Gennaio 2022, op. cit.

SI RICORDA

I seggi devono essere attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire.

Ne consegue pertanto che, ai fini dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma è importante che la lista abbia ottenuto il resto più alto.

ATTENZIONE

In caso di parità di resti riportata tra liste diverse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Nel periodo di tempo intercorrente tra Venerdì 8 e Mercoledì 14 Aprile 2022, la Commissione elettorale pubblica/affigge i risultati elettorali all'albo della scuola o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet della scuola, dandone così comunicazione ai lavoratori della scuola e alle segreterie provinciali "presentatrici di lista" e le segreterie provinciali "presentatrici di lista" potranno presentare, entro i 5 giorni successivi a partire dalla data dell'affissione, eventuali ricorsi sull'assegnazione dei seggi e sugli eletti.

SI RICORDA

Entro i successivi 5 (cinque) giorni, a partire dalla data di pubblicazione/affissione (quindi, a partire da Venerdì 8 Aprile 2022) dell'esito circa i risultati elettorali, la segreteria provinciale "presentatrice di lista" può presentare ricorso alla Commissione elettorale contro l'assegnazione dei seggi/numero componenti la RSU e gli eletti.

In tale caso, la Commissione elettorale dovrà assumere una decisione in merito all'esame dei ricorsi in tempi rapidi, ossia entro il termine di 48 ore dalla presentazione degli stessi ricorsi, pubblicando i risultati definitivi e inserendoli nel verbale elettorale finale.

Le decisioni della Commissione elettorale possono comunque essere anche impugnate dalla segreteria provinciale dinanzi all'apposito Comitato dei Garanti, che dovrà decidere, pronunciandosi, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla presentazione del ricorso su seggi ed eletti⁵.

Contro le deliberazioni del *Comitato dei Garanti*, alla segreteria provinciale è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

SI PRECISA

- Il Comitato dei Garanti svolge una funzione ricondotta a una finalità di tipo conciliativo, di componimento consensuale delle controversie, è, a livello provinciale, presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex ULPMO) o da un suo delegato ed è composto da:
 - ✓ un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali "presentatrici di lista", interessate al ricorso;
 - ✓ un funzionario nominato dalla scuola, dove si è svolta la votazione.

5 - Cfr. Art. 19, Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU", ACQ del 1998, op. cit.

- Si precisa che l'ARAN non può sostituirsi al Comitato dei Garanti e non può incidere sulle sue deliberazioni.

d) **La proclamazione degli eletti, neo-componenti la RSU.**

La Commissione elettorale proclama, la neo-eletta RSU di Istituto.

Il giorno Venerdì 15 Aprile 2022, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali e dopo aver esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, la Commissione elettorale dà atto nel verbale complessivo finale, che diventa così definitivo, della conferma della proclamazione degli eletti e la RSU si insedia.

Dopo che la RSU è stata definitivamente convalidata, il plico sigillato, contenente tutti i documenti e i verbali delle procedure elettorali, dovrà essere conservato per almeno 3 (tre) mesi dalla scuola, in base agli accordi presi con la Commissione elettorale, in modo tale che ne possa essere garantita l'integrità.

Trascorsi i 3 (tre) mesi, il plico dovrà essere distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato del dirigente scolastico. I verbali di scrutinio saranno invece conservati dalla RSU e, in copia, anche dalla scuola.

SI PRECISA

Il verbale elettorale complessivo finale è unico e:

- deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale;
- deve essere quello previsto dall'ACQ del 7 Agosto 1998 e non è suscettibile di variazioni;
- non può contenere omissioni o cancellazioni;
- la Commissione elettorale ne deve curare l'esatta compilazione, assicurandosi che vi sia allegata copia della scheda elettorale;
- i nomi delle segreterie provinciali devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Da questo momento in poi, la RSU SNALS-CONFESAL può iniziare legittimamente a operare, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte sia della scuola sia della segreteria provinciale dello SNALS-CONFESAL.

SI PRECISA

In caso di ricorsi al Comitato dei Garanti o in sede giurisdizionale, la RSU, nelle more del pronunciamento, può operare fermo restando che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, debba risultare che gli stessi incontri avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

© Copyright SNALS-CONFSAL - Anno 2022

Supplemento a Scuola SNALS n. 1- 2022

Pubblicato il 27 gennaio 2022 da:

Biemme Digital Publication Group S.r.l. Via della Libertà, 12 - Marino, RM 00047

